Transfer pricing, dati dettagliati nella documentazione nazionale

Operazioni infragruppo

Per i servizi a basso valore aggiunto vanno esplicitati gli addebiti e l'allocazione

Scelta dei comparabili da supportare con i database utilizzati

Alessandro Germani

La circolare delle Entrate in consultazione fino al 12 ottobre (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) tratta una serie di argomenti utili a costruire una solida documentazione di transfer pricing, che in caso di verifica possa consentire la disapplicazione delle sanzioni. In pratica il vantaggio della penalty protection è che vi potrà anche essere una contestazione sui metodi adottati che possa far emergere un maggior imponibile, ma senza che ciò comporti sanzioni (dal 90% al 180%).

La casistica è vasta, perché coinvolge tutte le imprese che intrattengono rapporti di gruppo tali per cui si applichi la disciplina dell'articolo 110, comma 7, del Tuir. Così come è ampio l'onere della documentazione, perché l'entità italiana che vuole approfittare di questo regime non potrà esimersi dal predisporre tanto il master file quanto il country file, non essendo più previsto l'esonero del master file per le sole controllate.

Sul master file l'Agenzia ha richiamato i contenuti del provvedimento del 23 novembre 2020 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 settembre). Stesso richiamo anche per la documentazione nazionale su cui ci concentriamo.

Il primo paragrafo è di tipo descrittivo. Si richiede un focus da un lato sulla struttura operativa dell'entità locale, individuando anche i riporti all'estero del personale locale, che consente di comprendere le logiche delle funzioni e della catena di comando. Il tutto si completa poi con l'individuazione della strategia perseguita, se questa è mutata, se ci sono state operazioni straordinarie e da ultimo le informazioni sui concorrenti.

Il secondo paragrafo descrive le operazioni infragruppo, che possono anche essere raggruppate per categoria omogenea. Andrà in primis descritta l'operazione, indicando i pagamenti effettuati o ricevuti, le imprese associate coinvolte, le operazioni comparabili (interne ed esterne) e gli indicatori finanziari. Circa i pagamenti, l'Agenzia chiarisce che il concetto è quello della competenza, mentre per ciò che concerne royalties e interessi su cui si applica la ritenuta il concetto è quello della cassa. Va sviluppata l'analisi di comparabilità anche in base all'analisi funzionale. Si passa quindi all'indicazione del metodo prescelto, con le motivazioni alla base (se si sceglie un reddituale in presenza di un tradizionale o se si sceglie di non utilizzare il Cup). E poi ai criteri di applicazione del medesimo, evidenziando:

- l'impresa associata da sottoporre ad analisi;
- l'analisi pluriennale;
- le rettifiche di comparabilità;
- la strategia di ricerca;
- l'intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza.

Tutti questi aspetti testimoniano la necessità di scendere in profondità nelle descrizioni, per individuare ad esempio il data base utilizzato, gli indicatori prescelti o il posizionamento nell'ambito dell'intervallo. Quindi andranno illustrati i risultati e le assunzioni critiche.

Il terzo paragrafo è dedicato alle informazioni finanziarie, con i conti annuali (eventualmente revisionati), i prospetti in grado di riconciliare i dati finanziari utilizzati nel metodo prescelto col bilancio d'esercizio, i prospetti di sintesi dei dati finanziari dei comparables utilizzati nell'analisi e le relative fonti. In allegato sono richiesti gli accordi infragruppo, quelli di ripartizione dei costi, gli eventuali accordi preventivi e ruling preventivi.

Per le branch il capitolo 3 del country file va corredato dal rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche e dal bilancio di esercizio individuale di casa madre per il periodo d'imposta di riferimento, se previsto ai fini dell'informativa finanziaria, regolamentare, di gestione interna, ai fini fiscali o per altre finalità.

Infine viene chiarito l'onere documentale per i servizi a basso valore aggiunto (costi diretti e indiretti più markup del 5%). In tali casi è richiesta una profonda panoramica degli addebiti e accrediti e l'estrinsecazione delle chiavi di allocazione. A riprova che l'esercizio della documentazione non è formale ma sostanziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le principali caratteristiche

1

LA DOCUMENTAZIONE
La forma
Il master file e la documentazione nazionale sono redatti in italiano, il primo anche in inglese. Gli allegati alla documentazione nazionale possono essere redatti anche in inglese. In caso di utilizzo di altre lingue si richiede la traduzione in inglese o italiano. La documentazione va firmata elettronicamente dal rappresentante legale del contribuente con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa

2

I TERMINI
Consegna ed efficacia
In assenza di consegna immediata, il contribuente dovrà consegnare la documentazione firmata elettronicamente con marca temporale entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dal beneficio. Le informazioni supplementari o integrative dovranno essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, con possibilità di un termine più ampio in caso di difficoltà. Omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi dei verificatori non costituiscono causa ostativa all'applicazione dell'esimente sanzionatoria

3

LA COMUNICAZIONE
In dichiarazione dei redditi
Il possesso della documentazione viene comunicato in dichiarazione. È possibile la comunicazione in caso di dichiarazione tardiva nei 90 giorni, con firma elettronica e marca temporale alla data di effettiva presentazione. Si può sfruttare la remissione in bonis della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, con firma elettronica e marca temporale sempre alla data di effettivo invio. In caso di barratura e successiva integrativa a favore, la documentazione viene aggiornata con firma e marca all'invio effettivo

4

I SERVIZI
Il basso valore aggiunto
Sono a basso valore aggiunto i servizi con natura di supporto e che non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale.
Alternativamente a quanto previsto nel capitolo 2 della documentazione nazionale, in base ai punti da 7.1 a 7.4 del provvedimento occorrerà descrivere tali servizi, riportare i relativi contratti di fornitura, documentare e illustrare i calcoli sulla determinazione dell'aggregato di costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato e riportare i calcoli sull'applicazione dei criteri di ripartizione